

Prot. n. 9046/2022



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

**Prima direttiva alla polizia giudiziaria  
a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022  
(cd riforma Cartabia)**

**Premessa.**

Oggi, come è noto, entra in vigore il d.lgs n. 150/2022 (di seguito solo d.lgs) giusto quanto disposto dal d.l. n. 126/2022 che sarà convertito in giornata.

Riservandosi ovviamente una riflessione maggiormente approfondita all'esito di un più compiuto studio della complessa normativa, si ritiene però indispensabile fornire alcune prime indicazioni operative alla polizia giudiziaria, su alcune delle norme di immediata applicabilità.

**La perseguibilità a querela di numerosi reati**

L'art. 2 del d.lgs ha ampliato significativamente i casi di procedibilità a querela; in particolare, sia pure in termini sintetici, le modifiche riguardano i seguenti reati:

- **Lesione personale;** a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 582 c.p., la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni); restano, invece, procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprehensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p., le lesioni con circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 *octies*, c.p. (in danno di esercente professioni sanitarie nello svolgimento o a causa delle funzioni), le lesioni aggravate ex art. 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577 c.p., le lesioni che comportino una malattia con durata superiore a venti giorni e quando il fatto sia stato commesso contro persona incapace per età o per infermità. La perseguibilità a querela comporta indirettamente l'ampliamento della competenza del giudice di pace, in quanto l'art. 4 del d.lgs. n. 274/2000 attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte;
- **Lesioni personali stradali;** con il nuovo ultimo comma dell'art. 590-*bis* c.p. si prevede che il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, cagionate per colpa con violazione delle norme sulla

disciplina della circolazione stradale, sia punibile a querela della persona offesa, se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo. Resta, quindi, la perseguibilità d'ufficio nelle ipotesi previste dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Divengono anche perseguibili a querela l'ipotesi attenuata del settimo comma e quella della pluralità di eventi lesivi dell'ottavo comma.

- **Sequestro di persona;** con il nuovo ultimo comma all'art. 605 c.p. è diventato procedibile a querela l'ipotesi di sequestro di persona di cui al primo comma, sempre però che la persona offesa non sia incapace per età o per infermità, circostanza che comporta la procedibilità di ufficio;
- **Violenza privata;** il delitto di cui all'art. 610 c.p. diviene procedibile a querela, restando la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità o quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall'art. 339 c.p.;
- **Minaccia;** per il delitto di cui all'art. 612 c.p., alla procedibilità d'ufficio, oggi prevista dal terzo comma quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall'art. 339 c.p., si aggiunge quello in cui la persona offesa è incapace, per età o per infermità e quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, ad esclusione della recidiva;
- **Violazione di domicilio;** il delitto di cui all'art. 614 c.p., è procedibile a querela, restando la procedibilità di ufficio se il fatto è commesso con violenza alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
- **Furto;** particolarmente importante è la modifica dell'art. 624 c.p. che interessa anche le ipotesi aggravate previste dall'art. 625 c.p., con un significativo incremento dei casi di procedibilità a querela. Tutti i casi di furto anche aggravato ex art. 625 c.p. diventano procedibili a querela, restando la procedibilità di ufficio nei soli casi in cui ricorre l'aggravante prevista dall'art. 625, numeri 7 e c.p., esclusa però l'ipotesi dell'esposizione della *res* alla fede pubblica, e 7 bis. resta immutato il regime di procedibilità dell'art. 624 bis c.p.
- **Turbativa violenta del possesso di cose immobili;** è procedibile a querela il delitto di cui all'art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.
- **Danneggiamento;** è procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia), salve le ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio) o se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
- **Truffa;** si amplia la procedibilità a querela del delitto di cui all'art. 640 c.p. eliminando la previsione della procedibilità d'ufficio quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p.
- **Frode informatica;** si esclude la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 640 ter c.p. quando ricorre l'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p.
- **Casi di procedibilità d'ufficio;** si ampliano le ipotesi di procedibilità a querela previste nell'art. 649

bis c.p. dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita; si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa, della frode informatica e dell'appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma; si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio;

- **Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;** diventa procedibile a querela della persona offesa la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., nella ipotesi previste dal primo comma, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità o nei casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici,
- **Molestia o disturbo alle persone;** diventa procedibile a querela la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., salva l'ipotesi del fatto commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Le nuove regole sulla perseguibilità a querela riguardano anche i fatti commessi prima del 30 dicembre 2022.

Il d.lgs., inoltre, come modificato dal d.l. n. 162/2022, prevede un'apposita norma transitoria, anche con riferimento alle misure cautelari in corso di esecuzione che continuano ad avere efficacia per venti giorni, ciò proprio per consentire di acquisire la querela se la parte intenderà proporla.

Per le notizie di reato acquisite dal 30 dicembre 2022 – compresi i fatti commessi prima di tale data – si segnala l'opportunità di indicare agli interessati che propongono esposti o denunce le nuove regole sulla perseguibilità a querela affinché valutino se esplicitare la volontà punitiva.

### **Le modalità di documentazione degli atti di polizia giudiziaria**

Si richiama l'attenzione sull'art. 17 del d.lgs che ha modificato alcune modalità di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, interpolando l'art. 351 c.p.p., con l'introduzione di un comma 1 quater<sup>1</sup>, e l'art. 357 c.p.p., con l'introduzione dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Il comma 1 quater dell'art. 351 c.p.p. prevede espressamente “Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica”.

<sup>2</sup> I nuovi commi dell'art. 357 c.p.p. prevedono espressamente: “3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione. 3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. 3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria”.

Le norme in questione risultano applicabili, in virtù del principio *tempus regit actum*, per tutte le attività svolte (anche su delega del PM) da oggi.

In particolare, le norme *ex novo* introdotte impongono, nei verbali di assunzione di sommarie informazioni

- la riproduzione fonografica nel caso di delitti ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.,
- di avvisare le persone da ascoltare della facoltà di richiedere che si proceda alla fonoregistrazione e di tale avviso dovrà farsi menzione nel verbale;
- di procedere a riproduzione audiovisiva o fonografica (è sufficiente, dunque, la mera fonoregistrazione) dell'esame della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità.

In ogni caso, qualora gli strumenti tecnici non siano disponibili (sia quando la persona richieda la fonoregistrazione o nei casi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. o del minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità), è necessario darne menzione nel verbale, rappresentando la sussistenza di una "*contingente indisponibilità degli strumenti*" e spiegando sinteticamente le ragioni dell'indisponibilità.

La trascrizione delle dichiarazioni non è invece indispensabile in quanto si procede anche alla redazione dell'ordinario verbale.

A solo titolo esemplificativo, nel verbale di sommarie informazioni "ordinario" potranno essere inserite le seguenti avvertenze, in relazione alle specifiche ipotesi

*Ai sensi degli artt. 351 co. 1-quater e 357 3-bis c.p.p. viene dato avviso alla persona chiamata a rendere le sommarie informazioni che ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (salvo la contingente indisponibilità degli strumenti da parte della p.g. procedente). A tal proposito la persona dichiara:*

- *chiedo che le dichiarazioni siano fonoregistrate;*
- *non intendo avvalermi della suddetta facoltà.*

*Si da atto che, come espressamente richiesto dall'escusso ovvero poiché le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art 407, comma 2 lettera a) c.p.p., le dichiarazioni rese nell'ambito della presente audizione saranno documentate mediante registrazione fonografica ed i file saranno allegati al presente verbale, quale parti integranti di esso, ai sensi dell'art. 357 c. 3 bis c.p.p.*

oppure

*Che non è possibile avvalersi delle registrazioni fonografiche perché....*

Nel verbale di sommarie informazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità andranno inserite le seguenti avvertenze

*Essendo l'escusso una persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, si dà atto ai sensi dell'art. 357 co. 3-ter c.p.p.:*

*che sono documentate integralmente le dichiarazioni rese mediante registrazione audiovisiva o fonografica e che, i file relativi, saranno allegati al presente verbale quale parte integrante di esso;*

*oppure*

*che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché ....*

### **Il nuovo regime delle elezioni di domicilio e degli avvisi all'indagato.**

Si richiama l'attenzione sull'art. 10 del d.lgs che ha modificato l'art. 161 c.p.p., introducendo il nuovo comma O1<sup>3</sup>, riscrivendo il comma 1<sup>4</sup> e aggiungendo i commi 1 bis<sup>5</sup> e 4bis<sup>6</sup>.

Si tratta di disposizioni che, in virtù del principio *tempus regit actum*, si applicano per le attività svolte da oggi

In estrema sintesi, il d.lgs. ha emendato l'art. 161 c.p.p., richiamato esplicitamente dall'art. 349 c.p.p., e previsto una nuova disciplina con riferimento agli inviti per dichiarazioni ed elezione di domicilio, distinguendo una prima attività della polizia giudiziaria che si riferisce alla comunicazione relativa

<sup>3</sup> Il comma O1 ha il seguente contenuto "La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

<sup>4</sup> Il testo del riscritto comma 1 è il seguente "Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato lo invitano, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o dell'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio".

<sup>5</sup> Il nuovo comma 1 bis stabilisce: "Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale".

<sup>6</sup> Il nuovo comma 4 bis stabilisce: "Nei casi indicati dai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso".

alle eventuali successive notifiche che saranno eseguite nel corso delle indagini preliminari; tali notifiche saranno effettuate al difensore, d'ufficio o di fiducia (art. 161, co. 01, c.p.p. in relazione anche all'art. 157-bis c.p.p.) ed una ulteriore attività, che può essere effettuata di iniziativa o su delega del p.m., relativa all'invito ad eleggere o dichiarare domicilio (non più per la notifica di ogni ulteriore atto, ma solo) per la notifica degli atti di esercizio dell'azione penale.

Ne conseguono, quindi, alcune significative novità rispetto al *modus operandi* previgente, fermo restando che le due attività sopra indicate possono essere svolte congiuntamente all'atto della identificazione ed invito a nominare un difensore (d'iniziativa o su delega del pubblico ministero).

La polizia giudiziaria, in particolare, sulla base della nuova disciplina:

deve ai sensi dell'art. 161, comma 01, c.p.p., nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, facendone menzione nel verbale, sempre che sia in grado di indicare la norma di legge violata che si assume violata, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente:

- avvertire l'indagato/imputato che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.
- avvertire, contestualmente, che è onere dell'indagato/imputato indicare al difensore – di fiducia o d'ufficio - ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.
- invitare l'indagato/imputato, come già avviene oggi, a nominare un difensore di fiducia, con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia, comunicando i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore; in assenza di nomina di difensore di fiducia, deve procedere alla nomina del difensore d'ufficio, con le ordinarie modalità, comunicare alla persona nei cui confronti si procede il nominativo e i recapiti del difensore d'ufficio nominato e comunicare l'intervenuta nomina allo stesso difensore d'ufficio nominato (art. 30 comma 1, disp. att. c.p.p.);

deve, di iniziativa o su delega del p.m., ai sensi dell'art. 161 c.p.p., invitare l'indagato/imputato “a dichiarare o a eleggere domicilio”, facendone menzione nel verbale; in particolare, con alcune novità rispetto alla normativa previgente, deve:

- a) invitare a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1 o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma

2, 456, 552 e 601, c.p.p. nonché del decreto penale di condanna;

- b) avvisare contestualmente che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio;
- c) comunicare l'eventuale elezione di domicilio presso il difensore a quest'ultimo con le odierne modalità (ivi comprese quelle di cui all'art. 162, comma 4, c.p.p. come modificato, per il difensore d'ufficio)

Il *modus operandi* indicato va utilizzato nel caso di identificazione finalizzata a denunciare l'interessato e per ogni altra attività d'iniziativa (sequestro, perquisizione, etc.) in cui si entra in contatto con l'indagato.

Ci si riserva di predisporre al più presto appositi moduli che potranno essere utilizzati per le attività indicate

### **Avviso alla persona offesa**

Si richiama l'attenzione sull'art. 5 del d.lgs che ha modificato l'art. 90 bis introducendo nuovi avvisi che dovranno essere dati alla persona offesa, innestando nel corpo dell'articolo citato alcune ulteriori lettere.

Allo stato, in particolare, si segnalano che le novità conseguenti l'introduzione delle nuove lett. a-bis), a-ter), a-quater), n. bis), p-bis), p. ter).

La disposizione è applicabile da oggi e ci si riserva di predisporre un nuovo stampato da utilizzare.

### **Perquisizioni di iniziativa**

Si richiama l'attenzione sull'art. 17 che ha modificato il comma 1 dell'art. 352 c.p.p.<sup>7</sup> ed introdotto un nuovo comma 4 bis nel medesimo articolo<sup>8</sup>.

La norma è di immediata applicazione ed introduce una innovativa possibilità di controllo sulle

---

<sup>7</sup> Il nuovo comma 1 così stabilisce "La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione".

<sup>8</sup> Il comma 4 bis così prevede: "Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252- bis, comma 3".



perquisizioni con esito negativo.

Si ritiene che la disposizione sia applicabile anche alle perquisizioni che la polizia giudiziaria può svolgere di iniziativa e che sono previste da leggi speciali (41 tulps, 103 T.U Stup. etc) .

E' necessario, quindi, che nel provvedimento di perquisizione la polizia giudiziaria motivi le ragioni per cui ha proceduto all'atto.

La presente direttiva viene trasmessa al Questore e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia Finanza di Perugia per l'inoltro a tutti i reparti di rispettiva competenza e a tutto il personale di polizia giudiziaria nonché ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica, richiedendo loro di verificare la sua scrupolosa attuazione e l'adempimento degli obblighi indicati.

La medesima direttiva è altresì trasmessa al Procuratore aggiunto e a tutti i Sostituti dell'Ufficio e e, per doverosa conoscenza, anche al Procuratore generale presso la Corte di Appello.

Essa, infine, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Procura.

Perugia, 30 dicembre 2022

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone

